

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2871</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ASCARI RACCAGNI e LUCCHESI

*Presentata il 23 marzo 1974*

Sistemazione in ruolo di insegnanti di materie tecniche, degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, che si trovano in particolari condizioni

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Alcuni ingegneri, insegnanti di materie tecniche in servizio negli istituti professionali, si trovano oggi in una situazione molto grave per la loro posizione di fuori ruolo dopo più di un ventennio di servizio di insegnamento.

Questo personale è stato assunto nella ex scuola tecnica industriale e per questo tipo di scuola, allora esistente, prese l'abilitazione all'insegnamento per le citate materie tecniche (tecnologia e laboratorio tecnologico e meccanica, macchine e disegno). In possesso perciò di tale abilitazione esso poté entrare nelle graduatorie permanenti per il suddetto gruppo di materie, in esecuzione della legge 28 luglio 1961, n. 831, per le scuole tecniche industriali. Mentre tali graduatorie venivano compilate e pubblicate, le scuole tecniche, con appositi decreti istitutivi venivano trasformate in istituti professionali. Tali decreti istitutivi stabilivano, ordinamento 19 di ogni singolo istituto: che il personale di ruolo, in servizio nella scuola tecnica il quale all'atto dell'entrata in vigore del decreto istitutivo, aveva prestato servizio per tre anni ed aveva esercitato con risultati lodevoli le funzioni nel ruolo, con motivata relazione del consiglio di amministrazione era proposto per l'inquadramento, a se-

guito di giudizio espresso da apposita commissione costituita e nominata dal Ministero della pubblica istruzione, nel nuovo ruolo degli istituti professionali classificati di secondo grado.

Il personale fuori ruolo, invece, passò dalla scuola tecnica classificata di primo grado a prestare servizio, quale insegnante delle stesse materie tecniche nell'istituto professionale di secondo grado restando sempre nella posizione di fuori ruolo, né ad essa fu concessa l'assunzione in ruolo perché vincitore di concorso relativo alla scuola tecnica, anche se all'atto del decreto istitutivo erano passati tre anni di servizio nel medesimo istituto. E per questo è da mettere in parallelo che al personale di ruolo proveniente dalla scuola tecnica furono riconosciuti dei diritti, mentre ad altri, pure svolgendo, spesso con sacrifici, le stesse mansioni, furono negati. È inoltre da notare che essendo le scuole tecniche trasformate gradualmente in istituti, alcuni colleghi della stessa citata graduatoria 831 nominati in quelle scuole tecniche, successivamente trasformate in ritardo, riuscirono a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 19 dei singoli decreti istitutivi e passati in ruolo negli istituti professionali.

Veniamo ancora avanti, allo stesso personale fuori ruolo con legge 15 febbraio 1963, n. 354, in servizio negli istituti professionali venne concesso l'incarico triennale considerando, tale personale, al pari di quello fornito di abilitazione all'insegnamento nelle diverse scuole di ogni ordine e grado concessa con legge 3 agosto 1957, n. 744.

Sempre nel gruppo di tale personale di materie tecniche, alcuni ingegneri furono mandati a frequentare per nove mesi un corso di formazione per docenti di istituti professionali per l'industria e l'artigianato tenuto a Pisa presso la scuola di magistero tecnico, organizzato dal Ministero della pubblica istruzione (direzione generale per l'istruzione tecnica e centro nazionale didattico per l'istruzione tecnica) dove al termine del corso i partecipanti sono stati sottoposti ad un esame colloquio finale con il rilascio di un diploma attestante l'esito favorevole del colloquio stesso e valevole per l'immissione in ruolo.

Nonostante tutto ciò, sempre al medesimo personale, non sono state applicate le norme

della legge per l'immissione nei ruoli e cioè la citata legge n. 831 del 28 luglio 1961, né quelle della legge 25 luglio 1966, n. 603, e della legge 2 aprile 1968, n. 468 ed altre, che escludevano il personale in servizio negli istituti professionali, in quanto non venivano istituite le relative cattedre di ruolo.

Come si vede onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte a personale che da oltre un ventennio presta la sua opera, in un settore della scuola della massima importanza quale quello della formazione professionale della giovane leva. Questo personale tra l'altro è fornito oltre che di titolo di studio, di abilitazione, anche se si voglia considerare parziale, di corso di perfezionamento oltre ad un servizio ventennale per cui deve essere senz'altro considerato personale fornito di tutti i requisiti necessari ed ammesso in ruolo. Si tratta di un numero veramente esiguo, a cui è stata perpetrata una grave ingiustizia, come ho testé dimostrato e che occorre riparare, anche con una certa sollecitudine.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il personale insegnante di materie tecniche industriali (tecnologia e laboratorio, meccanica, macchine e disegno) in servizio negli istituti professionali che si trovi nelle seguenti condizioni:

*a)* che sia stato incluso precedentemente nelle graduatorie della legge 28 luglio 1961, n. 831, per le scuole tecniche industriali;

*b)* che sia in servizio alla data dei relativi decreti istitutivi dei singoli istituti di appartenenza;

*c)* che abbia dimostrato particolare perizia e competenza nell'insegnamento affidatogli;

*d)* che abbia avuto incarico triennale in base alla legge 15 febbraio 1963, n. 354, con conferma di tale incarico a tempo indeterminato a seguito della legge n. 282;

*e)* che abbia preso parte ai corsi di formazione per docenti istituiti e organizzati dal Ministero della pubblica istruzione, tenuti nelle scuole di magistero tecnico, giudicato con esito favorevole all'esame finale del corso medesimo;

è immesso nei ruoli ordinari delle rispettive discipline di insegnamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 2.

Il servizio prestato durante la permanenza nell'istituto professionale nella posizione di fuori ruolo, viene riconosciuto, al predetto personale per intero, con diritto alla ricostruzione della carriera agli effetti giuridici ed economici.